



CRONOR 10. (103191)
IN DATA 21/03/2019



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA DEL PARCO URBANO PUBBLICO DI VALLETTA RIO SAN PIETRO DA PARTE DI UNA RETE DI ASSOCIAZIONI

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Via Sestri 34 in esecuzione della determinazione dirigenziale numero 2019-306.0.0-32 del 11 marzo 2019 che ha approvato il patto di collaborazione

TRA
IL COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato da: Dott.ssa Rosanna Garassino, nella sua qualità di Direttore del Municipio VI Medio Ponente in virtù del provvedimento sindacale numero 230 del 28.06.2018 ed ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Segretario Generale del Municipio VI Medio Ponente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio";

E

Il Sig. _____, nato a _____, residente a _____, in rappresentanza della rete costituita dalle seguenti Associazioni: ARCI Genova, LA STANZA, S.A.F.E., TERRA! ONLUS, BAU SCUOLA GENOVA, CONSORZIO NUOVA CORNIGLIANO E CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE MEDIO PONENTE, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con provvedimento determinazione dirigenziale numero 100.0.0.- 2 del 26/01/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio

4

- a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
 - che il Comune di Genova ha individuato quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione la Dirigente Dott.ssa Rosanna Garassino con provvedimento numero 230 del 28.06.2018;
 - che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi che qualificano la convivenza civile;
 - che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO

- che il Parco Urbano pubblico di Valletta Rio San Pietro, pur essendo sorto nel 2001 è ancora poco conosciuto e scarsamente frequentato, non adeguatamente segnalato e in parziale stato di abbandono;
- che il Proponente ha inviato una Proposta di Patto di collaborazione pervenuto in data 24 aprile 2018;
- che le associazioni unite in rete hanno in passato già organizzato eventi all'interno del Parco e che il loro obiettivo è di valorizzarlo e renderlo più fruibile da parte della cittadinanza;
- che il Municipio con atto della Giunta n. 16 del 27/02/2019 ha approvato il presente Patto, demandando al Direttore del Municipio la predisposizione degli atti propedeutici alla sua sottoscrizione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi degli artt. 7 e 8 dello regolamento medesimo. L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente:

Gestione condivisa del Parco Urbano di Valletta Rio San Pietro da parte di una rete di associazioni.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- restituire alla popolazione la fruizione di un parco ad oggi poco sfruttato e conosciuto;
- valorizzare e preservare gli aspetti ambientali e naturalistici e la biodiversità del Parco;



- promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva in un'ottica di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini;
- promuovere attività che sostengano l'integrazione culturale, sociale e generazionale;
- creare un presidio maggiore dell'area per contrastarne il degrado e l'abbandono;

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

il Municipio si impegna a:

- a mettere a disposizione della rete, per le attività concordate nella fase di coprogettazione, l'immobile sito in Passo Speich, 2 posto all'interno Parco a condizione che durante l'apertura l'accesso sia sempre presidiato;
- a fornire materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili;
- a fornire il paternariato ad eventuali progetti individuati dalla rete e volti ad acquisire finanziamenti per la riqualificazione del Parco;

Il Proponente, a nome e per conto della rete, si impegna a:

- mantenere in buono stato di pulizia e manutenzione le aree maggiormente interessate dalle proprie attività (orti sinergici - casetta - prato area cani);
- garantire interventi di sfalcio e pulizia dei passaggi ed in particolare delle aree individuate per le iniziative comuni aperte al pubblico;
- garantire interventi di ripristino o piccola manutenzione degli arredi del parco;
- ripristinare la segnaletica interna del parco, che evidenzia le aree di maggior interesse e le particolarità naturalistiche;
- promuovere e organizzare eventi in coerenza con l'attività della rete, che dovranno essere preventivamente concordati con il Municipio, definendo gli aspetti operativi;
- realizzare e promuovere un calendario condiviso di attività anche attraverso la creazione di una pagina facebook "Valletta Rio San Pietro" e l'installazione di una bacheca all'ingresso sud del parco;
- offrire la disponibilità della rete al Municipio in caso di eventi o manifestazioni che interessino il parco organizzate da altri enti o associazioni;
- ricercare singolarmente o in rete, fondi pubblici o privati finalizzati alla riqualificazione dell'area e la realizzazione di eventi di interesse cittadino all'interno del parco;
- offrire la propria disponibilità al Municipio per la segnalazione delle eventuali criticità sopraggiunte nell'area;

- promuovere l'allargamento del patto ad altre realtà interessate ad agire nel parco che si riconoscano nei medesimi principi e finalità;
- presidiare durante l'apertura l'accesso all'immobile sito in Passo Speich, 2, messo a disposizione dal Municipio per lo svolgimento delle attività che la rete organizza all'interno del Parco;

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti:

Fruisce del bene tutta la cittadinanza, essendo i beni in argomento accessibili e aperti al pubblico.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

Il Municipio, nelle sue componenti specifiche in base alle singole attività ed il Proponente concordano di organizzare periodici incontri per verificare l'andamento delle attività svolte e valutare i programmi che di volta in volta verranno presentati dalla rete;

Il Proponente, a nome e per conto della rete, concorda preventivamente con l'Area Tecnica Municipale l'attività manutentiva di cui all'art. 3 e contestualmente comunica l'elenco dei nominativi dei volontari che saranno impegnati nei lavori;

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il proponente si impegna a far conoscere ai componenti della rete il contenuto del presente patto, a rispettarlo e a farlo rispettare;

Il proponente, per l'attuazione delle attività manutentive di cui all'art.3, a nome e per conto della rete, si impegna a rispettare e a far rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché a non mettere in atto situazioni che potrebbero arrecare pregiudizio alla propria e alla pubblica incolumità.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile Verso Terzi" del Comune di Genova.

E' inoltre operante la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova, che prevede il limite di età non superiore agli 80 anni per la validità della garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per i componenti della rete se ritenuti direttamente responsabili di danni derivanti a cose o persone, durante l'esecuzione del loro intervento, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

I componenti della rete sono responsabili di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite incontri di verifica.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Municipio, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso

- la fornitura di materiale di consumo e attrezzatura di tipo amatoriale secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili;

- a mettere a disposizione della rete, per le attività concordate nella fase di coprogettazione, l'immobile sito in Passo Speich, 2 posto all'interno Parco a condizione che l'accesso durante l'apertura sia sempre presidiato;
- a fornire il paternariato ad eventuali progetti individuati dalla rete e volti ad acquisire finanziamenti per la riqualificazione del Parco;

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - SANZIONI E RIVALSA

L'inosservanza delle clausole concordate comporta la risoluzione del patto.

ART. 12 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione avrà efficacia dalla data della redazione di un documento sottoscritto dalle parti contenente l'elenco delle criticità riscontrate e segnalate all'utenza e durerà due anni rinnovabili; entro il primo anno dovrà essere formalizzato da parte della rete ed accettato dal Municipio un regolamento operativo di utilizzo degli spazi comuni. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Municipio, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 13 - DISPOSIZIONI SUGLI IMPATTI DELLA COLLABORAZIONE

Con la sottoscrizione del presente patto si intende incentivare l'utilizzo da parte della cittadinanza del Parco Urbano Valletta Rio San Pietro, polmone verde della Delegazione di Cornigliano.

ART. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 20.3.19

Il Segretario Generale del Municipio
Dott.ssa Rosanna Garassino

(Il Proponente

